

Cassazione pen. sez. III del 5 marzo 2014 n. 10482

Rispetto a quanto autorizzato - ed è questo il primo dato di fatto che pone in rilievo la sentenza impugnata - gli imputati, nel realizzare questa struttura esterna asservita all'esercizio commerciale, non si sono attenuti strettamente alla definitiva conformazione del provvedimento autorizzatorio perché: a) il marciapiede adiacente all'esercizio commerciale, invece di rimanere libero, era stato inglobato nella pedana (ma non è contestato che sia rimasto comunque libero al transito pedonale); b) lo spazio compreso tra la pergotenda e la pedana non era rimasto aperto in tutti i lati ma era stato chiuso con teli in PVC.

È abbastanza intuitiva la ragione di questo sfornamento da quanto autorizzato. La pedana in continuità con l'edificio dov'era collocato l'esercizio commerciale agevolava il continuo passaggio, di entrata ed uscita, da quest'ultimo alla struttura per servire la clientela ai tavoli esterni. I teli in PVC avevano una funzione di protezione da possibili intemperie.

Ciò certo non giustificava la difformità nell'occupazione dello spazio pubblico; ma tale difformità rilevava innanzi tutto come violazione del contenuto del provvedimento autorizzatorio, pur progressivamente ampliato di contenuto, e ne avrebbe legittimato la revoca in chiave anche sanzionatoria sul piano amministrativo. In particolare l'allargamento della pedana sino ad aderire all'edificio significava null'altro che occupazione (abusiva) anche di un'ulteriore striscia di suolo pubblico, ma non aveva un rilievo urbanistico. La Corte d'appello invece non valuta l'impatto dei teli in PVC: se fossero questi idonei, o no, a trasformare una struttura in un vero e proprio volume rilevante sul piano urbanistico.

L'altro elemento di fatto che la sentenza impugnata prende in considerazione è la presenza di stufe a fungo ed apparecchi di condizionamento che “evidenziavano la destinazione d'uso non temporanea”. Queste “dotazioni interne” avevano trasformato - secondo la Corte d'appello - la struttura in un “manufatto stabilmente destinato allo svolgimento dell'attività commerciale sia nella stagione estiva che in quella invernale”.

Vi è poi un terzo elemento di fatto che la sentenza impugnata enuncia nella parte narrativa, ma del quale non tiene conto nella motivazione: l'occupazione di suolo pubblico a mezzo della suddetta struttura era stata autorizzata fino al 31 marzo 2010.

Tutto ciò - valutato complessivamente - mostra l'intrinseca contraddittorietà dell'argomentare della Corte d'appello. La quale da una parte enuncia la difformità tra la struttura autorizzata e quella realizzata, ma non ne valuta la portata nel senso che non chiarisce se la difformità sia rimasta nei limiti del mancato rispetto di quanto autorizzato (e quindi attenga alla regolamentazione dell'occupazione del suolo pubblico) ovvero sia stata di tale rilievo ed impatto sul territorio da travalicare la fattispecie della (seppur eccedente) occupazione di suolo pubblico sì da ridondare in un vero e proprio abuso edilizio (ciò che implicherebbe che quanto in effetti realizzato avrebbe dovuto essere stato assentito con permesso di costruire).

D'altra parte poi la Corte d'appello valuta la ritenuta non temporaneità dell'opera suddetta (i.e. struttura che occupava il suolo pubblico eccedendo da quanto autorizzato) valorizzando un solo elemento - quello della presenza di stufe a fungo ed apparecchi di condizionamento - di per sé solo poco significativo e non considerando affatto che l'opera era stata autorizzata ad tempus (fino al 31 marzo 2010).

Può richiamarsi, per una fattispecie contigua, Cass., sez. III, 15/12/2009 - 14/01/2010, n. n. 1610, che ha affermato che non integra reato l'installazione, in assenza di permesso di costruire, di mezzi mobili di pernottamento, anche in via permanente, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive all'aperto regolarmente autorizzate ed in ottemperanza dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti regionali, non versandosi in presenza di un'attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici come previsto dall'art. 3, comma nono, della L. n. 99 del 2009.